

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 212
“Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane”

1. Riferimenti normativi

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, sul finanziamento della politica agricola comune, istituisce fra l'altro il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR, abroga il Regolamento (CE) 1257/1999, che rimane comunque applicabile alle Azioni approvate dalla Commissione anteriormente al 1 gennaio 2007 - art. 36 lettera a) paragrafo (i), articolo 37, articolo 94 comma (3) e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 reca disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - allegato II, paragrafo 5.3.2.1.1 e successive modifiche ed integrazioni;
- Circolare AGEA n. 237 del 6 aprile 2007 ad oggetto: “Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005”.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 20 marzo 2008 che reca disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Decreto Regionale Dirigenziale n. 68 del 18 aprile 2008, pubblicato sul BURC del 29 aprile 2008 – numero speciale ad oggetto “ Attuazione del PSR – Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007 – 2013 – Approvazione delle disposizioni generali e dei bandi di attuazione delle misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali (211, 212, 214 – con esclusione delle azioni e2,- f2, 215,225) – Apertura dei termini di adesione” Campagna 2008.
- Decreto Regionale Dirigenziale n. 56 del 19 dicembre 2008, pubblicato sul BURC n. 2 del 12 gennaio 2009, ad oggetto: “Definizione delle violazioni e dei livelli di gravità, entità e durata per le misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali, in attuazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008”.
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, tra l'altro, stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori;

- Circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009 ad oggetto: Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche. Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2010;
- Reg. (CE) n. 146/2010, del 23 febbraio 2010, recante modifica del regolamento (CE) 1122/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo
- Decisione della Commissione Europea C(2010) 1261 del 2-3-2010 che approva la revisione del PSR Campania 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 19/03/2010; DGR n. 440 del 25 marzo 2010 ad oggetto: “Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi del Reg. CE 73/2009 - Recepimento DM n. 30125 del 22/12/2009 recante disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della DGR n. 94 del 26 gennaio 2006 e ss.mm.ii. (con allegati);
- DRD n. 27 del 13 aprile 2010 "Definizione delle violazioni e dei livelli di gravità, entità e durata per le misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali" – Attualizzazione decreto regionale dirigenziale n. 56 del 19.12.2008 in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009, N 30125 (con allegato).
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, che sostituisce ed abroga il Reg. CE n. 1975/2006 a decorrere dal 1 gennaio 2011, stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Circolare AGEA n. 678 del 25 novembre 2011, ad oggetto: “Modifiche alla gestione del titolo di conduzione sul fascicolo aziendale”.
- Circolare AGEA n. 679 del 25 novembre 2011, ad oggetto: “Nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni – titoli di conduzione”.
- Circolare AGEA n. 28 del 25 gennaio 2012, ad oggetto: “Circolare prot. n. ACIU.2011.679 del 25 novembre 2011. Titoli di conduzione”.
- Circolare AGEA n. 4 del 02 marzo 2012, ad oggetto: “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2012”.
- DGR n. 100 del 13 marzo 2012, ad oggetto: “Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09 - Recepimento del Decreto Ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011 "Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/09 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi

di sviluppo rurale, come modificato dal decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011".
Revoca della DGR n. 624 del 15 novembre 2011, e ss.mm.ii. (con allegati).

2. Dotazione finanziaria

La dotazione disponibile per la presente misura per la campagna 2012 assomma a € 3.000.000,00.

3. Finalità della Misura e tipologie di intervento

Il sostegno alle zone svantaggiate mira a:

- limitare il fenomeno dell'abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere comunità rurali vitali;
- garantire, attraverso la presenza delle attività agricole, la conservazione dello spazio naturale e dell'ambiente.

La misura prevede la corresponsione di un premio diretto al reddito degli agricoltori con azienda ubicata nelle zone svantaggiate, come classificate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE ed incluse nel Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, nonché ai sensi degli artt. 19 e 20 del Reg. CE n. 1257/99 ed incluse nel Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013.

4. Ambiti territoriali di attuazione

La misura trova applicazione in tutto il territorio regionale limitatamente alle zone svantaggiate come classificate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE.

5. Soggetti beneficiari dell'intervento

Gli aiuti previsti dalla Misura sono concedibili a imprenditori agricoli singoli o associati.

Le società possono accedere alla misura per i terreni propri e/o dei soci, acquisiti in disponibilità a mezzo affitto registrato o usufrutto.

6. Requisiti di ammissibilità

I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale/anagrafico, così come indicato nelle disposizioni generali.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale/anagrafico costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa.

Per l'ottenimento dell'indennità il richiedente, all'atto di presentazione della domanda, deve essere in possesso dei seguenti requisiti,:

- a) coltivare una SAU di almeno di 0,2 ettari in zone classificate svantaggiate in base ad un legittimo titolo di possesso (proprietà, usufrutto, contratto per atto pubblico o per scrittura

privata registrata di affitto). Nelle aziende zootecniche la conduzione del pascolo è assimilabile alla coltivazione dei terreni.

Ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal presente bando è escluso il comodato d'uso.

- b) essere in possesso di partita IVA.
- c) essere iscritto nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) - Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole. Sono esclusi da tale obbligo le aziende di cui al comma 3, art. 2 della legge 25.03.1997, n. 77, ossia le aziende con un volume d'affari annuo non superiore ad euro 7.000 e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli. In caso di esenzione, il CAA è tenuto a verificare, all'atto della presentazione della domanda, la mancata compilazione del Quadro RG della dichiarazione di redditi.

Nel caso di richiesta di indennità riferita a superfici a pascolo, queste sono concesse solo per quelle superfici con un carico di bestiame compreso tra un minimo di 0,5 UBA/ha/Anno (UBA = Unità di Bestiame Adulto) ed un massimo di 3 UBA/ha/Anno, anche nel caso di superfici a pascolo sfruttate in comune da più agricoltori.

Le indennità compensative relative a superfici a pascolo sfruttate in comune da più agricoltori ai fini di pascolo, possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno, che devono garantire la disponibilità di una SAU aziendale minima di 0,2 ha ed il rispetto del carico minimo e massimo sopraindicato.

I capi di bestiame utili ai fini del calcolo dell'indennità compensativa ed i relativi coefficienti di conversione in UBA, così come riportati nell'allegato V del Reg. CE 1974/06, sono indicati nella seguente tabella:

Bovini ed equini con età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
Bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
Bovini con età superiore a 2 anni	1 UBA
Equini con età superiore a 6 mesi	1 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

Qualora in azienda, in relazione alla superficie pascolabile, sia presente un carico di bestiame da pascolo superiore al carico massimo ammissibile di 3 UBA/ha, fermo restando il rispetto dello standard di condizionalità 4.6 - *Densità di bestiame minimi e/o regimi adeguati*, che stabilisce tra l'altro un carico massimo di 4 UBA/ha, l'azienda può essere ammessa a beneficiare dell'indennità solo in presenza di una superficie aziendale investita a colture foraggere che giustifichi il mantenimento degli animali in azienda senza ricorrere al pascolamento.

Il certificato di fida pascolo rilasciato dal comune, come tutti gli altri titoli di possesso, deve essere presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda.

I beneficiari titolari di allevamenti zootecnici e di superfici pascolabili sono tenuti a conservare in azienda la documentazione prodotta ai sensi degli artt. 41, 42 e 43 del Regolamento di polizia veterinaria di cui al DPR n. 320/54 e ad esibirla in fase di controllo.

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando;
- presentate con modalità non conformi a quanto previsto dal bando;
- presentate oltre i termini previsti dal bando.

7. Regime di incentivazione (Intensità di aiuto e Importo massimo finanziabile)

L'intensità dell'aiuto concedibile è di Euro 150/ha di SAU, per anno, limitatamente alla parte di superficie aziendale ricadente nelle zone definite svantaggiate.

Nel caso di aziende aventi superfici superiore a 50 ha di SAU ricadenti in zone svantaggiate, l'entità del premio è ridotta del 50% e pertanto è pari ad Euro 75/ha; tale riduzione si applica alle sole superfici eccedenti il limite di 50 ha.

L'erogazione dell'indennità è annuale ed è, ad ogni campagna, subordinata all'apertura del bando, alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento relativa alla misura, alla disponibilità finanziaria ed alla posizione del beneficiario nella graduatoria regionale, mentre il rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda di adesione permane per tutti i cinque anni.

Qualora, a seguito dell'abrogazione delle direttive e delle decisioni del Consiglio che stabiliscono e che modificano gli elenchi delle zone montane e/o svantaggiate, una azienda non dovesse più ricadere nell'ambito di una zona definita svantaggiata, decade il diritto al premio ed il beneficiario non ha nulla a pretendere in merito all'impegno assunto, che permane, di mantenere l'attività agricola per cinque anni.

8. Criteri di selezione

In caso di dotazione finanziaria insufficiente, sulle istanze pervenute sarà redatta una graduatoria regionale in base al punteggio complessivo attribuito ad ogni domanda per le priorità di seguito descritte:

<i>Priorità e coefficienti di valutazione</i>				
DESCRIZIONE	PESO	CONDIZIONE	VALORE	PUNTEGGIO
UBICAZIONE AZIENDALE	A		B	C=AxB
zona d'intervento inclusa - almeno per il 20% - in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC)	20	Ricade	1	
		Non ricade	0	
zona d'intervento inclusa, anche parzialmente, nel perimetro di parchi nazionali o regionali o in riserve naturali nazionali e regionali	20	Ricade	1	
		Non ricade	0	
zona d'intervento classificata come svantaggiata ai sensi dell'art. 3, paragrafi 4 e 5, della Direttiva 75/268/CEE.	10	Ricadenti per almeno il 50%	1	
		Ricadenti per meno del 50%	0	
REQUISITI DEL RICHIEDENTE				
L'imprenditore agricolo ha superato i 40 anni di età ¹ al momento della presentazione della domanda.	20	Si	0	
		No	1	
L'impresa è condotta da donne ² al	15	Si	1	

momento della presentazione della domanda.		No	o	
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE				
aziende aderenti contestualmente alla misura 214	5	sì	1	
		no	0	
aziende aderenti contestualmente alla misura 215	5	sì	1	
		no	0	
aziende aderenti contestualmente alla misura 216	5	sì	1	
		no	0	

¹ Sono considerate di età inferiore a 40 anni:

- le società agricole semplici e di persone in cui oltre il 50% dei soci non abbiano superato i 40 anni di età;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è sottoscritto da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni.

² Sono considerate condotte da donne:

- le società semplici e di persone, la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 50%;
- le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituiti da donne.

A parità di punteggio sarà data precedenza alle domande in ordine di protocollo.

Nel caso di non corrispondenza della quota residua in dotazione finanziaria all'aiuto spettante all'ultimo beneficiario considerabile, sarà assegnato il relativo minore importo previa accettazione dello stesso.

9. Modalità e termini di presentazione delle domande

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo diverso da quello telematico.

Le aziende che intendono presentare domanda sono obbligate preventivamente alla costituzione del fascicolo aziendale, che avviene attraverso procedure certificate del SIAN.

I soggetti abilitati esercitano tutte le funzioni attinenti alla costituzione, all'aggiornamento e alla conservazione del fascicolo aziendale e della documentazione che lo supporta, la quale deve essere messa a disposizione dei Soggetti attuatori degli interventi pubblici.

Per la costituzione del fascicolo, l'azienda, mediante specifico mandato, può avvalersi dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dall'AGEA. In tal caso l'azienda dovrà avvalersi dei CAA anche per la successiva compilazione della domanda.

Coloro i quali non intendono avvalersi dei CAA, possono rivolgersi ai Settori Tecnico Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura - CePICA per la costituzione del fascicolo e la presentazione della domanda.

Le domande di impegno per l'anno 2012 devono essere compilate e rilasciate attraverso il portale SIAN entro il 15 maggio 2012 fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande di adesione entro il 9 giugno 2012, cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di ritardo.

L'utente abilitato, completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA.

Non sono ricevibili:

- domande rilasciate attraverso il portale SIAN oltre le suindicate date;
- domande stampate ma non rilasciate nei termini;
- domande stampate ma mai rilasciate.

All'atto di inserimento dell'istanza nel portale SIAN si avvia l'istruttoria automatizzata della domanda di pagamento. In tale fase il portale incrocia le informazioni inserite nel modello di domanda con quelle presenti nel fascicolo e nel SIGC; in caso di esito positivo la domanda viene informaticamente inviata al pagamento, previa autorizzazione da parte della Regione.

Il produttore non deve presentare alcun cartaceo all'ufficio del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l'Agricoltura (STAPA-CePICA) competente per territorio.

Qualora l'istruttoria automatizzata non generi un esito positivo, l'iter procedimentale prevede la risoluzione delle stesse da parte del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l'Agricoltura (STAPA - CePICA) competente per territorio, che ne viene a conoscenza informaticamente consultando il portale SIAN.

A titolo di esempio, si riportano di seguito alcune possibili casistiche per le quali si procede con la suddetta istruttoria da parte dello STAPA:

- istanze per le quali il sistema, pur consentendo il pagamento, ha generato uno scostamento di superficie compreso tra il 3% ed il 20%;
- istanze con superficie a pascolo per le quali il sistema individua un carico di bestiame superiore a 3 UBA/HA ed inferiore o uguale a 4 UBA/HA.

Nel caso in cui un imprenditore conduca azienda/e localizzata/e in più Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in Campania, per i quali dovrà produrre la documentazione prevista.

In merito a tutte le domande di pagamento, nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione di aiuti comunitari, ogni controversia relativa alla loro validità, interpretazione, esecuzione è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato nella G.U. del 27/02/2007 e s.m.i., che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

10. Documentazione e dichiarazioni

Sul modello informatico della domanda, il rappresentante legale dell'impresa sottoscrive, a pena di inammissibilità della domanda:

1. di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'ammissibilità e la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
2. di avere preso visione del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale Regione Campania 2007/2013, nonché del contenuto, degli obblighi e delle prescrizioni della misura 212, presenti nel bando regionale di attuazione;
3. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente domanda;
4. che tutte le superfici aziendali in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale;
5. di impegnarsi a mantenere, per almeno cinque anni dalla data dall'erogazione dell'ultimo pagamento previsto, la documentazione relativa all'ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli.

Inoltre il soggetto beneficiario deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 dello stesso:

6. che la documentazione relativa alla disponibilità delle superfici aziendali o del bestiame oggetto dell'aiuto, i certificati catastali delle particelle interessate alla Misura o visure catastali delle stesse sono conformi a quanto previsto dal programma e alle disposizioni attuative del bando e risultano presenti nel fascicolo aziendale appositamente costituito e aggiornato;
7. che i contratti relativi alla disponibilità dei fondi risultano registrati a norma di legge
8. che i contratti dei terreni oggetto di aiuto presenti nel fascicolo sono comprensivi dell'autorizzazione da parte del proprietario e/o del comproprietario a presentare la domanda per la misura in oggetto.
9. di disporre, per l'intera durata dell'impegno assunto dall'azienda per la quale si richiede l'aiuto in base ad un diritto reale di godimento e debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di contratto registrato di affitto;
10. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/08) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
11. di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
12. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per gravi reati contro la Pubblica Amministrazione quali i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), corruzione, oltre i delitti di partecipazione ad una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.);

13. di essere iscritto nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) - Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole.

Il rappresentante legale dell'impresa, tra le altre voci riportate sul modello di informatico della domanda, dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici.

L'eventuale documentazione obbligatoria integrativa da presentare all'atto di inserimento dell'istanza su portale SIAN, pena l'inammissibilità, è riportata nel sottoelencato prospetto:

- Le aziende con un volume d'affari annuo non superiore ad euro 7.000 e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli devono presentare copia della dichiarazione dei redditi dalla quale si evince la mancata compilazione del quadro RG.
- Per le società:
 - a) Elenco dei soci con data di nascita e codice fiscale.
 - b) Statuto ed atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni.
 - c) Copia conforme all'originale della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione o del competente organo ed autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza ed a riscuotere il premio.

11. Impegni del beneficiario

Per l'ottenimento dell'indennità il richiedente s'impegna a rispettare le seguenti condizioni:

- proseguire l'attività agricola per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa;
- rispettare su tutta la superficie dell'azienda agricola gli impegni relativi al regime di condizionalità per la regione Campania ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

12. Controlli

Come detto al paragrafo 9, all'atto della presentazione dell'istanza di pagamento sul portale SIAN si avvia l'istruttoria automatizzata della domanda di pagamento. In tale fase il portale incrocia le informazioni inserite nel modello di domanda con quelle presenti nel fascicolo e nel SIGC, ed in particolare AGEA procede automaticamente al controllo dei sottoelencati punti:

- l'eventuale inserimento della stessa particella richiesta a premio da parte della società e contestualmente dal socio conduttore;
- il requisito di ammissibilità relativo alla coltivazione della superficie minima di 0,2 ettari;
- il titolo di possesso;
- il possesso di partita IVA;

- il rispetto del carico di bestiame compreso tra un minimo di 0,5 UBA/ha/Anno ed un massimo di 3 UBA/ha/Anno;
- la verifica del rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi INPS per sé e per i dipendenti verrà eseguita automaticamente dall'AGEA tramite il supporto del SIGC.

I controlli sopra elencati sono effettuati da AGEA anche per le eventuali istanze di pagamento che dovessero essere istruite dagli STAPA-CePICA provinciali.

L'Amministrazione Regionale procede, invece, a svolgere i controlli relativi ai punti 10, 11 e 12 del precedente articolo 10, nonché quelli inerenti l'iscrizione alla CCIAA competente per territorio con vigenza.

Solo al termine dei controlli dell'AGEA e dell'Amministrazione Regionale si procederà, in caso di esito positivo, all'erogazione del contributo.

Il sistema di controlli prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di carattere amministrativo (nel 100% del numero delle domande presentate) che a campione, in loco (sul 5% delle domande) da effettuare in modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e del rispetto dei relativi impegni assunti dagli interessati.

I controlli amministrativi, in situ ed in loco sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

Le attività di controllo sono condotte in conformità a tutta la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di controlli e sanzioni.

13. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

In caso di decadenza parziale dal beneficio e qualora quest'ultimo non provveda alla restituzione di quanto dovuto nei tempi stabiliti, fatto salvo l'obbligo di restituzione degli importi, l'AGEA potrà compensare le somme nell'annualità successiva.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

14. Sanzioni, riduzioni ed esclusioni

Con la firma apposta in calce alla domanda ed alla dichiarazione sostitutiva, il richiedente si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute ed è pertanto informato che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, oltre alle disposizioni previste dal sistema sanzionatorio della Misura, le sanzioni previste dal Codice Penale, la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.